

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2020, n. 40-2720

L.r. 5/2012. L.r. 5/2018. Fondo regionale per il risarcimento da parte degli ATC e CA dei danni da fauna selvatica a produzioni agricole. Approvazione criteri, ai sensi della DGR 115-6742 del 3 agosto 2007, per il riconoscimento del contributo per danni subiti fino al 31 dicembre 2020.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i. all'articolo 26 prevede la costituzione da parte delle regioni di un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e dall'attività venatoria;

l'articolo 30, comma 2, della l.r. 19 giugno 2018 n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria" come modificato dalla l.r. n. 15 del 09 luglio 2020 "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato" individua, tra l'altro oltre che la prevenzione e il risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole anche il loro accertamento tra le materie inerenti alla gestione faunistico-venatoria per le quali prevedere le risorse utili per far fronte alle spese derivanti;

l'articolo 28 della suddetta legge regionale, al comma 7 stabilisce che conservano validità ed efficacia "*purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi, gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell' articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992*".

Richiamato che:

con D.G.R. n. 128-9452 del 1 agosto 2008 ("L.r. 70/96, art. 55 e 58. - Riparto dei fondi agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni in merito al risarcimento dei danni da fauna non venabile") a parziale modifica della D.G.R. n. 114-6741 del 03 agosto 2007 è stato stabilito che "il danno sia risarcito interamente agli aventi diritto da parte dei CA e degli ATC e che tale adempimento, da espletare anche con la eventuale concorrenza di risorse aggiuntive da parte di tali soggetti, sia *conditio sine qua non* per il trasferimento delle risorse da parte della Regione per l'anno successivo";

con D.G.R. n. 39-1966 del 31 luglio 2015 "Art. 40, c.8, l.r. 5/2012. Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nell'anno 2014. Regime aiuti de minimis in conformità al regolamento UE n. 1408/2013. Trasferimento fondi" si è provveduto all'inclusione dei risarcimenti dei danni da fauna causati alle colture agricole, successivamente al 1 luglio 2014, al regime de minimis, adeguando l'erogazione del contributo ai disposti del citato regolamento UE n. 1408/2013.

Premesso, inoltre, che la D.G.R. n. 115-6742 del 3 agosto 2007 "Artt. 55 e 58 l.r. 70/96. Riparto dei fondi agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni", in particolare:

- ha rimodulato il criterio di riparto, modificando quanto disposto con D.G.R. n. 49-586 del 25 luglio 2005;

- ha previsto a favore degli ATC/CA un contributo integrativo, "un tantum", fino al raggiungimento di almeno il 90% del danno complessivamente accertato in ciascun di essi, fino al 2006, da liquidarsi a seguito di loro comunicazione circa l'avvenuta erogazione dei danni pregressi accertati e liquidati.

Dato atto che il criterio sotteso al suddetto contributo integrativo "una tantum" è stato applicato dal 2007 per il risarcimento dei danni in agricoltura da fauna selvatica accertati e rendicontati dagli ATC/CA.

Richiamato, inoltre, che con D.G.R. n. 36-7297 del 30 luglio 2018 in continuità con quanto applicato in attuazione alla D.G.R. 115 - 6742 del 3 agosto 2007, è stato stabilito che il contributo a favore degli ATC/CA per il risarcimento dei danni in agricoltura da fauna selvatica subiti fino al 31 dicembre 2018 fosse riconosciuto fino al raggiungimento di almeno il 90% del danno complessivamente rendicontato.

Dato atto che:

è in via di definizione, da parte del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca e per la sua adozione da parte della Giunta regionale, il regolamento, che ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992 e dell'art. 5 della l.r. 5/2018 come modificata dalla l.r. 15/2020 "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato", disciplinerà oltre che il risarcimento e la prevenzione dei danni in agricoltura da fauna selvatica anche il loro accertamento, a partire da quelli subiti nel 2021;

nelle more dell'approvazione di tale regolamento, si può prevedere per le spese sostenute per le perizie dagli ATC/CA per gli anni 2019 e 2020 un importo massimo non superiore a quello definito mediante procedura ad evidenza pubblica dalla Città metropolitana di Torino pari ad euro 123,00.

Ritenuto che, nelle more dell'approvazione del suddetto regolamento, sia opportuno stabilire:

- di applicare tale importo massimo per le spese sostenute per le perizie dagli ATC/CA per gli anni 2019 e 2020;

- che, in continuità con la D.G.R. n. 36-7297 del 30 luglio 2018 e con quanto applicato in attuazione alla D.G.R. 115-6742 del 3 agosto 2007, il contributo a favore degli ATC/CA per le spese per il risarcimento, la prevenzione dei danni in agricoltura da fauna selvatica e il loro accertamento rendicontate negli anni 2019 e 2020, sia riconosciuto fino al raggiungimento di almeno il 90% dell'importo annuale complessivamente rendicontato da parte dei citati Enti per le tre voci di spesa, nel rispetto delle risorse regionali previste.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Dato atto che la spesa massima stimata di euro 2.700.000,00 per la liquidazione del contributo regionale relativo ai danni subiti fino al 31 dicembre 2020 a favore degli ATC/CA, che alla data di approvazione del presente provvedimento hanno ottemperato, come da documentazione agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, a quanto disposto dalla normativa regionale vigente relativa al risarcimento danni, e hanno provveduto al caricamento dei dati relativi all'accertamento dei danni sul sistema informativo regionale NEMBO – Danni da fauna, trova copertura finanziaria:

- con l'impegno n. 3310/2020 di euro 2.450.000,00 assunto sul capitolo di spesa n.177135/2020 (Missione 16 - Programma 1602) di cui alla D.D. n. 1208 del 20 dicembre 2019;

- con l'impegno n. 11694/2020 di euro 216.810,82 assunto sul capitolo di spesa n.177135/2020 (Missione 16 - Programma 1602) di cui alla D.D. n. 864 del 2 dicembre 2020;

- con l'impegno n. 874/2021 di euro 500.000,00 assunto sul capitolo di spesa n.177135/2020 (Missione 16 - Programma 1602) di cui alla D.D. 874 del 13 settembre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022.

Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento.

Ritenuto, inoltre, di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l'adozione del regolamento dei nuovi criteri che disciplineranno, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992 e dell'articolo 5 della l.r. 5/2018 come modificata dalla l.r. n. 15 del 09 luglio 2020, il risarcimento e

la prevenzione dei danni in agricoltura da fauna selvatica e il loro accertamento a partire da quelli subiti nel 2021.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i..

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi

delibera

- di stabilire, nelle more dell’approvazione del regolamento dei nuovi criteri che disciplineranno, ai sensi dell’articolo 26 della legge 157/1992 e dell’articolo 5 della l.r. 5/2018 come modificata dalla l.r. n. 15 del 09 luglio 2020, il risarcimento e la prevenzione dei danni in agricoltura da fauna selvatica e il loro accertamento:

- di applicare l’importo massimo di euro 123,00 per le spese sostenute per le perizie dagli ATC/CA per gli anni 2019 e 2020;
- che, in continuità con la D.G.R. n. 36-7297 del 30 luglio 2018 e con quanto applicato in attuazione alla D.G.R. 115-6742 del 3 agosto 2007, il contributo a favore degli ATC/CA per le spese per il risarcimento, la prevenzione dei danni in agricoltura da fauna selvatica e il loro accertamento rendicontate negli anni 2019 e 2020, sia riconosciuto fino al raggiungimento di almeno il 90% dell’importo annuale complessivamente rendicontato da parte dei citati Enti per le tre voci di spesa, nel rispetto delle risorse regionali previste.

- di dare atto che la spesa massima stimata di euro 2.700.000,00 per la liquidazione del contributo regionale relativo ai danni subiti fino al 31 dicembre 2020 a favore degli ATC/CA, che alla data di approvazione del presente provvedimento hanno ottemperato, come da documentazione agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, a quanto disposto dalla normativa regionale vigente relativa al risarcimento danni, e hanno provveduto al caricamento dei dati relativi all’accertamento dei danni sul sistema informativo regionale NEMBO – Danni da fauna, trova copertura finanziaria:

- con l’impegno n. 3310/2020 di euro 2.450.000,00 assunto sul capitolo di spesa n.177135/2020 (Missione 16 - Programma 1602) di cui alla D.D. n. 1208 del 20 dicembre 2019;

- con l’impegno n. 11694/2020 di euro 216.810,82 assunto sul capitolo di spesa n.177135/2020 (Missione 16 - Programma 1602) di cui alla D.D. n. 864 del 2 dicembre 2020;

- con l’impegno n. 874/2021 di euro 500.000,00 assunto sul capitolo di spesa n.177135/2020 (Missione 16 - Programma 1602) di cui alla D.D. 874 del 13 settembre 2019;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022;

- di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento;

- di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l’adozione dei nuovi criteri che disciplineranno, ai sensi dell’articolo 26 della legge 157/1992 e dell’articolo 5 della l.r. 5/2018 come modificata dalla l.r. n. 15 del 9 luglio 2020, il risarcimento e la prevenzione dei danni in agricoltura da fauna selvatica e il loro accertamento a partire da quelli subiti nel 2021.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 del L.R. n. 22/2010 e in ottemperanza all’art. 26, comma 1

del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente.

(omissis)